

Torino, 5 Novembre 2020

*Alla Direzione Regionale Piemonte
Agenzia delle Entrate*

*A tutte le Direzioni Provinciali del Piemonte
Agenzia delle Entrate*

*All'Ufficio Provinciale del Territorio di Torino
Agenzia delle Entrate*

*Al SAM Torino
Agenzia Entrate*

Oggetto: applicazione art.3, comma 4, lettera I, DPCM 3 novembre 2020

La scrivente Organizzazione Sindacale,

premessò che,

in conseguenza dell'emanazione del DPCM di cui in oggetto e dell'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre u.s. su tutto il territorio della regione Piemonte è applicabile, a far data dal 6 novembre, l'art 3, comma 4, lett. I del suddetto DPCM;

la norma citata prevede che *"i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in relazione alla gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile."*;

considerato che,

con la Direttiva prot. n. 141696 del 24 marzo 2020 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito le "attività essenziali dell'Agenzia delle Entrate" demandando a provvedimenti organizzativi adottati dai Capi Divisione, dai Direttori



Centrali e dai Direttori Regionali l'individuazione di quelle da "rendere in presenza"; tenuto quindi conto delle successive specifiche territoriali,

CHIEDE

agli uffici in indirizzo di dare attuazione, a far data dal 6 novembre 2020, all'art. 3, comma 4, lett. I del DPCM 3 novembre 2020, limitando *la presenza del personale nei luoghi di lavoro alle sole attività indifferibili da rendere in presenza.*

Distinti Saluti

p. USB PI A.F. Piemonte

A. DE VITO - F. LANNI